

Legge regionale 17 febbraio 2010 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 25/08/2011

## **Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali**

### **Art. 7**

*(Regolamento di attuazione)*

**1.** Con uno o più regolamenti da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, sono individuati:

**a)** criteri e modalità per lo svolgimento dell'attività di supporto tecnico e logistico nella realizzazione dei mercati rurali di cui all'articolo 3, comma 1;

**b)** criteri e modalità per lo svolgimento dell'attività di supporto tecnico e logistico per l'allestimento degli spazi adibiti alla vendita dei prodotti agricoli regionali negli esercizi di cui all'articolo 4;

**c)** criteri e modalità per l'assegnazione del contrassegno di cui all'articolo 5;

**d)**

( ABROGATA )

**e)** modalità per lo svolgimento dei controlli derivanti dall'applicazione della presente legge.

(1)

**2.** Ove necessario, le norme regolamentari di cui al comma 1 sono notificate alla Commissione europea ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Note:

**1** Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 6, comma 57 quater, lettera b), L. R. 1/2004 , come inserito dall'art. 1, comma 10, L.R. 5/2013.